## **ARMI COMUNI**

## Richiesta di autorizzazione per l'importazione o per l'esportazione

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI	
ALLA QUESTURA DI	
AL COMMISSARIATO DI P.S. DI	
ISTANZA PER IL RILASCIO DI LICENZA PER: (1)	
1 (1) Importazione di armi comuni in numero non superiore a tre  2 (1)Importazione di armi comuni in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare  (1) Esportazione di armi comuni armi comuni da sparo per uso caccia o sportivo	(1)Esportazione temporanea di armi antiche, artistiche, rare o di importanza storica, ai fini di mostre e scambi culturali
Il sottoscritto/La sottoscritta	
CognomeNome	
data di nascita	
comune di nascita provincia o nazione reside	enza
<b>,</b>	
via/piazza e numero civico	recapito telefonico
cod. fiscale	
domiciliato in:	
nella sua qualità di: titolare dell'impresa individuale	
sedepartita	IVA (ove già attribuita)
legale rappresentante della Società	
sede partita	IVA (ove già attribuita)
autorizzazioni di p.s. in corso di validità possedute:	
1	
rilasciata da	ilil
2	
rilasciata da	ili
CHIEDE IL RILASCIO DI LICENZ	
1 IMPORTAZIONE DI ARMI COMUNI IN NUMERO NON SUPERIORE A TR	E
2 IMPORTAZIONE DI ARMI COMUNI IN NUMERO SUPERIORE A TRE, SOLARE	NEL CORSO DELLO STESSO ANNO
Ai sensi degli artt. 31 T.U.L.P.S., 46 Reg. T.U.L.P.S (R.D. 6 maggio 1940, n. indicazioni:	635) e 12 l. 110/75, fornisce le seguenti
a) Stato di provenienza dei materiali:	
b) ditta, persona o ente fornitore:	
c) motivi dell'importazione:	
d) generalità e residenza del destinatario:	
, <b>o</b>	(1) barrare la casella interessata

e)	luogo di destinazione dei materiali:
f)	specie e quantità dei materiali (indicare tipo, marchio e modello, calibro, matricola e n. di iscrizione al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo):
g)	valico di ingresso nel territorio nazionale
3	ESPORTAZIONE DI ARMI COMUNI O ANTICHE, ARTISTICHE, RARE
Ai	sensi degli artt. 31 T.U.L.P.S., 46 Reg. T.U.L.P.S. e del D.M. 16 marzo 1979 fornisce le seguenti indicazioni:
a)	Stato di destinazione dei materiali:
b)	ditta, persona o ente destinatario:
c)	fabbrica o deposito da cui partono i materiali:
d)	specie e quantità dei materiali (indicare tipo, marchio e modello, calibro, matricola e n. di iscrizione al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo):
e)	dati identificativi del mezzo di trasporto, fino alla dogana di confine (indicare inoltre il giorno e l'ora di partenza, l'itinerario, il giorno e l'ora presumibile d'arrivo, eventuali località dove si prevede di sostare per eventuale rifornimento o trasbordo, indicando in quest'ultimo caso i dati del mezzo con cui si intende continuare il viaggio):
f)	valico di uscita dal territorio nazionale:
g)	dichiara di aver nominato il Signor (indicare le generalità complete):
	ale proprio rappresentante nell'esercizio dell'attività (N.B.: la rappresentanza è ammessa per l'esportazione finitiva delle armi comuni da sparo)
4	ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI COMUNI DA SPARO PER USO CACCIA O SPORTIVO
Ai	sensi del D.M. 24 novembre 1978 e dell'art. 1 del D.M. 16 marzo 1979, fornisce le seguenti indicazioni:
a)	Stato in cui si intende effettuare l'attività venatoria o sportiva:

	ı di aver nominato il Signor (indica			
	dell'attestato di libera circolazione li, a norma dell'art. 66 del D. Lgs. 29			el Ministero per i Beni e le Attività
g) periodo	di permanenza all'estero delle armi:	·		
f) ente o p	ersona destinatari e relativa sede o	domicilio:		
•	ransito (eventuali):			
d) Stato di	destinazione:			
c) sommar	i dati descrittivi per l'individuazione d	di ogni arma:		
	ella temporanea esportazione:			
	ove sono custodite le armi che si inte	· ·		
	l' art. 3 del D.M. 9 agosto 1977 forni	isce le seguenti indi	icazioni:	
~ )	ORTAZIONE TEMPORANEA DI ARN TRE E SCAMBI CULTURALI	II ANTICHE, ARTIS	TICHE, RARE O D	I IMPORTANZA STORICA, AI FINI DI
e) mezzo c	li trasporto e valico d'uscita:			
d) partenza	a dal territorio nazionale prevista il_			
c) numero	delle cartucce esportate (non superior	e a duecento per la cacc	cia ed a mille per l'uso s	portivo):
Tipo	marchio e modello	calibro	matricola	N. di iscrizione al catalogo (eventuale)
Tipo	marchio e modello	calibro	matricola	N. di iscrizione al catalogo (eventuale)
Tipo	marchio e modello	calibro	matricola	N. di iscrizione al catalogo (eventuale)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12, 32 limitatamente alle licenze di cui ai punti 1),
   2), 3), 5) e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).
- 2. di essere / non essere (2) stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza (l. 230/98).

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Allega la documentazione richiesta ai successivi punti (1)

A B	C	D
-----	---	---

D.P.R. 445/2000.

- (1) barrare la casella interessata
- (2) cancellare la voce non d'interesse

AU <sup>-</sup>	TORIZZAZIONI	DOCUMENTAZIONE / ADEMPIMENTI
1	Importazione di armi comuni in numero non superiore a tre	D
2	Importazione di armi comuni in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare	D
3	Esportazione di armi comuni o antiche, artistiche, rare	A - B - D
4	Esportazione temporanea di armi comuni da sparo per uso di caccia o sportivo	C - D
5	Esportazione temporanea di armi antiche, artistiche, rare o di importanza storica, ai fini di mostre e scambi culturali	A - B - D

- A. Dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa alla titolarità dell'attestato di libera circolazione rilasciato dall'Ufficio Esportazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (se trattasi di arma antica, artistica, rara o comunque di importanza storica).
- B. Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12, 32 e 43 del T.U.L.P.S. Tale atto di consenso, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento al T.U.L.P.S., come sostituito dal D.P.R. n. 311/01, può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
- C. Dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa il possesso dell'apposita dichiarazione rilasciata dalla Federazione italiana tiro a volo o dall'Unione italiana tiro a segno, ex art. 5 D.M. 24 novembre 1978 (se trattasi di esportazione temporanea di armi per uso sportivo).
- D. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 (a richiesta dell'Autorità di P.S.), in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società, indicando altresì tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.

IN LUGGO DELLE PREDETTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE POTRA' ESSERE PRODOTTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAGLI ORGANI COMPETENTI

Data	II dichiarante
	O ALL'UFFICIO ACCETTANTE DALL'INTERESSATO NELLE MANIDEL DIPENDENTE ADDETTO*
STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESI DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO:	, AI SENSI DELL'ART . 38 D.P.R. 445/2000, ATTESTA CHE L'ISTANZA È ENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE
DATA  * SI RICHIAMA LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE NELL'ART. 38 DEL	IL DIPENDENTE ADDETTO

AVVERTENZE: All'Atto della presentazione della domanda viene rilasciata all'interessato una ricevuta; si applicano, al riguardo, le disposizioni contenute nell'art. 3 del D.M. 2.2.93, n. 284. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costi tuita dall'avviso stesso. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la trasmissione del documento per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo posta.

PER QUANTO CONCERNE L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DI ARMI DA E VERSO I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA, LA VIGENTE NORMATIVA PREVEDE LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 11 DELLA DIRETTIVA 91/477/CEE (ACCORDO PREVENTIVO ED AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO), LA CUI MODULISTICA (TRASMESSA CON CIRCOLARE N. 559/C.1056.10900(27)9 DEL 24 OTTOBRE 1994) È DISPONIBILE DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI TERRITORIALI COMPETENTI.

AI SENSI DELL'ART. 9 T.U.L.P.S. L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA PUÒ IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE.

N.B. OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO È SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

**TESTO NORME:** PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per dellitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro d persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). \*

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

- ART.32: Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse...
- ART.12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

  Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
- ART. 43: Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere conceduta la licenza di portare armi:
  - a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  - b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
  - c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
  - La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)\* o non dà affidamento di non abusare delle armi.

<sup>\*</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.